



CITTA' DI LAVAGNA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
PATROCINIO**

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 12/03/2010

Modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 24/06/2011 (modifiche ed integrazioni evidenziate in grassetto e corsivo)

Art. 1 Finalità del presente regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio del Comune di Lavagna ad iniziative ed eventi promossi da soggetti pubblici e privati.

Art. 2 Definizione di patrocinio e sue finalità

1. Il patrocinio è un riconoscimento attraverso cui il Comune esprime la propria simbolica adesione ad un'iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, sociali, economiche e celebrative.
2. Il patrocinio è concesso con **Decreto del Sindaco**, per eventi ed iniziative di significato sociale e prestigio cittadino e non comporta alcuna responsabilità a carico dell'Ente.
3. L'evento o l'iniziativa, qualora valutati positivamente nei contenuti e negli obiettivi, sono ammessi al patrocinio quando non hanno fini di lucro, fatto salvo quanto previsto all'art. 4 comma 5, e più precisamente:
 - contribuiscano alla crescita democratica della comunità favorendone la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale;
 - siano finalizzati allo sviluppo della solidarietà e ispirata a principi di tolleranza;
 - rispondano alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
 - siano strettamente legati alle tradizioni locali;
 - abbiano carattere regionale, nazionale o internazionale;
 - siano organizzati con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studio (Università) o di organismi culturali e sportivi.

Art. 3 Soggetti ammessi al Patrocinio

Possono chiedere il Patrocinio:

- enti pubblici singoli e associati;
- enti, istituzioni, associazioni, fondazioni e organizzazioni a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale che diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa;
- soggetti di chiara fama e prestigio;
- soggetti privati per iniziative previste all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 4 Iniziative ammesse al Patrocinio

1. Il Patrocinio può essere richiesto per:
 - convegni, corsi, congressi, seminari relativi ad attività culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali, celebrative;
 - manifestazioni ed eventi dello spettacolo, culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali, celebrative;
 - mostre e rassegne;
 - concorsi, premi;
 - tutte le iniziative organizzate con la partecipazione attiva del Comune di Lavagna.
2. Le iniziative devono avere interesse generale.

3. Il patrocinio può essere concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (per esempio rassegne).
4. Non possono essere concessi patrocini:
 - per iniziative di carattere politico;
 - per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità del Comune;
5. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio anche per iniziative organizzate a fine di lucro o con ingresso a pagamento, purchè di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune.
Il provvedimento di concessione del patrocinio deve però contenere una motivazione specifica che ponga in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivante dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.
6. Il Patrocinio è concesso per iniziative che si svolgono all'interno della Città.
Può essere concesso, in via eccezionale, anche per eventi che si svolgono al di fuori della Città, purchè presentino un contenuto strettamente legato al territorio o siano ritenuti di particolare rilievo.

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda

1. Al fine di ottenere il Patrocinio il soggetto richiedente dovrà inoltrare domanda in forma scritta indirizzata al Sindaco, firmata dal legale rappresentante dell'associazione o dell'ente richiedente, redatta su carta intestata e presentata al protocollo generale del Comune almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa.
2. La domanda dovrà essere corredata da una descrizione dettagliata dell'iniziativa, riportare la data ed il luogo di svolgimento della stessa, le finalità perseguite, il relativo piano finanziario ove previsto, la partecipazione di eventuali sponsor, l'avvenuto ottenimento di altri patrocini pubblici ed ogni ulteriore notizia utile a valutarne l'ammissibilità.
3. In casi eccezionali si potrà derogare dal limite dei 30 giorni di cui al precedente comma, previa verifica delle motivazioni addotte dal richiedente e la loro congruità circa l'urgenza.

Art. 6 Istruttoria della domanda

Dopo un preventivo esame della richiesta con riguardo ai requisiti ed alle condizioni previste nei precedenti articoli, le richieste di patrocinio vengono sottoposte all'esame **del Sindaco, che provvede con proprio Decreto.**

Art. 7 Concessione del Patrocinio

1. **Il Patrocinio è concesso dal Sindaco** sulla base dei seguenti criteri:
 - a. Coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - b. Rilevanza ed interesse per la comunità locale, con eventuale valutazione del numero di potenziali fruitori;
 - c. Promozione e valorizzazione dell'immagine della Città, in particolare nel campo della cultura, della storia e delle tradizioni;
 - d. Significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati.
 - e. Particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati.
2. L'Ufficio competente provvederà a comunicare ai richiedenti l'esito dell'istanza in tempo utile allo

svolgimento dell'iniziativa.

Art. 8 Obblighi derivanti dalla concessione del Patrocinio

1. La concessione del Patrocinio attribuisce al destinatario l'obbligo di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di pubblicità dell'iniziativa.
2. Il materiale pubblicitario dovrà recare il logo e l'indicazione "con il patrocinio del Comune di Lavagna".
3. L'Amministrazione Comunale può verificare i risultati dell'iniziativa e la perfetta corrispondenza del programma realizzato con quello previsto.
4. La mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e/o un motivato giudizio negativo potrà comportare il non riconoscimento del patrocinio per successive analoghe iniziative.

Art. 9 Contributi, agevolazioni, concessione di beni

1. ***La concessione del Patrocinio non comporta automaticamente il riconoscimento di contributi, altri benefici od agevolazioni a favore delle iniziative per le quali viene accordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal "Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di attività culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive e produttive a rilevanza sociale", così come da estratto verbale del Consiglio Comunale n° 26 del 07/06/2000 e successive modifiche ed integrazioni.***
2. ***La concessione delle Sale Comunali avviene secondo i disposti del relativo Regolamento comunale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 356 del 21/11/2009 e modificato con deliberazione n. 12 del 26/01/2010.***
3. ***Le agevolazioni tributarie e tariffarie sono applicate dagli Uffici comunali e dai Concessionari della riscossione sulla base di quanto previsto nelle vigenti norme statali e nei Regolamenti comunali:***
 - ***Agevolazioni o esenzioni sulla tassa di occupazione suolo pubblico ai sensi degli articoli 45¹ e***

¹ Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507

45. Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento.

2. La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

a) occupazione di suolo comunale:

	Classi di comuni		
	Minima per mq	Massima per mq	
	euro	euro	
Classe I	1,03	6,20	
Classe II	0,77	5,16	
Classe III	0,77	4,13	
Classe IV	0,387	3,10	
Classe V	0,387	2,07	

b) occupazioni di suolo provinciale:

minima di euro 0,387 mq;

massima di euro 2,07 mq;

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alle lettere a) e b) può essere ridotta fino ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a leuro 0,129 al metro quadrato per giorno per i comuni di classe I, II e III e a euro 0,077 per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

3. I comuni e le province possono deliberare di non assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili; in ogni caso le tariffe non possono essere superiori al 30 per cento della tariffa ordinaria. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento.

5. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46.

6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune o dalla provincia sono soggette alla tassa con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento.

6-bis. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento.

7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente, il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

² Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507

49. Esenzioni.

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

(occupazioni occasionali) e dell'art. 18 del vigente Regolamento comunale denominato "Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche", adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 in data 14/12/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

- *Riduzione dell'imposta di pubblicità ai sensi dell'art. 16³, comma 1, lett. b) del D.Lvo n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'articolo 14 lett. b) del vigente Regolamento comunale denominato "Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni", adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24/03/2011 e successive modifiche ed integrazioni.*
- *Riduzione del diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell'art. 20⁴, comma 1, lett. c) del D.Lvo*

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap

³ **Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507**

16. Riduzioni dell'imposta.

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

⁴ **Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507**

20. Riduzioni del diritto.

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

1-bis. [Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'articolo 20-bis].

n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 19 lett. c) del Regolamento comunale denominato "Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni", adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24/03/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

- *Esenzione dal pagamento della tariffa per l'utilizzo delle sale comunali, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento denominato "Regolamento sull'utilizzo delle Sale Comunali", adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 356 del 21/11/2009 e successive modifiche ed integrazioni.*

4. le esenzioni, riduzione, agevolazioni previste dai vigenti regolamenti comunali saranno applicate dagli uffici competenti nel testo vigente nel tempo in cui viene disposto il patrocinio, senza necessità di aggiornare il precedente comma del presente articolo.

Art. 10 Revoca del patrocinio

Il Sindaco può revocare il patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possono risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 11 Utilizzo dello stemma e del gonfalone comunale

Con la concessione del patrocinio il Sindaco può autorizzare l'uso dello stemma comunale. Il gonfalone deve essere presente nelle manifestazioni ufficiali organizzate dall'Amministrazione o in altre particolari occasioni di rappresentanza.

La presenza del gonfalone nelle particolari occasioni di rappresentanza o nel caso di manifestazioni patrocinate dal Comune è disposto dal Sindaco.

Art. 12 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicato sul sito internet del Comune ai sensi dell'articolo 62 della legge n. 69/2009 ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, in analogia a quanto previsto dall'articolo

20.1. Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti.

1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

20.2. Spazi riservati ed esenzione dal diritto.

1. I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20, o quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai principi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento.

2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, già previsto dall'articolo 20-bis, comma 2, è fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio.

10 delle preleggi, secondo cui gli atti normativi dello Stato entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Il presente Regolamento è oggetto di ripubblicazione sul sito internet del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 83 – comma 3 – dello Statuto Comunale.

3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le disposizioni regolamentari incompatibili con esso.